

**CONVENZIONE ARTEA-CAA 2020-2021-2022 PER LA GESTIONE DEL FASCICOLO AZIENDALE NELL'AMBITO
DELL'ANAGRAFE DELLE AZIENDE AGRICOLE**

SECONDO ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ANNUALITÀ 2022

tra

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, in seguito denominato “Agenzia”, C.F. 05096020481, con sede legale in Firenze -Via Ruggero Bardazzi 19-21- rappresentata dal Dott. _____, ivi domiciliato per la sua carica, non in proprio ma nella qualità di Direttore,

e

Centro Autorizzato di Assistenza Agricola _____ s.r.l. che per brevità sarà di seguito denominato “C.A.A.” con sede legale in _____, C.F.- P.IVA _____ autorizzato dalla Regione _____ con decreto _____ n. _____ del _____, rappresentato da _____, domiciliato per la sua carica presso la sede legale della società, in qualità di _____,

CONSIDERATO CHE

- a) ARTEA e i CAA hanno stipulato una convenzione per la gestione del fascicolo aziendale nell’ambito dell’Anagrafe delle aziende agricole valida per le annualità 2020-2021-2022, di seguito denominata “Convenzione”, che si intende qui integralmente richiamata, fatte salve espresse modifiche;
- b) l’art.9 della “Convenzione” prevede che le risorse per l’erogazione dei compensi debbano essere definite annualmente tramite atto integrativo;
- c) con i decreti ARTEA n. 94/2021 e n. 34/2022 sono stati approvati gli schemi di integrazione per l’annualità 2021, già sottoscritte dai CAA convenzionati, che qui si intendono integralmente richiamate;
- d) con delibera n. 898 del 01/08/2022 e con successivo decreto n. 16376 del 11/08/2022 Regione Toscana ha riconosciuto a ARTEA un importo pari a Euro 600.000,00 per l’integrazione 2022 e la conseguente sottoscrizione delle integrazioni alla Convenzione con i CAA in linea con quanto previsto nel programma di attività di cui alla delibera di Giunta Regionale n.1253 del 29/11/2021;
- e) con il decreto ARTEA n. 88 del 05/08/2022 è stato approvato lo schema di integrazione per l’annualità 2022 che qui si intende integralmente richiamata;
- f) con la stessa delibera n. 898 del 01/08/2022 e con successivo decreto n. 16463 del 12/08/2022 Regione Toscana ha riconosciuto a ARTEA un ulteriore importo pari a Euro 100.000,00 per il 2022 in relazione ad un progetto specifico, ovvero per avviare una sperimentazione affinché i CAA possano coadiuvare le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/01 nella rendicontazione dei progetti della programmazione PSR, finalizzata a rendere più veloce lo svolgimento dell’istruttoria da parte degli uffici istruttori;

g) l'art. 2 comma 8 della "Convenzione" prevede che l'Agenzia possa affidare al CAA ulteriori attività in relazione a funzioni proprie o ad essa delegate da altre amministrazioni e che l'eventuale ulteriore affidamento sia oggetto di un atto integrativo con il quale siano stabilite le ulteriori risorse da destinare, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della "Convenzione";

tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Sperimentazione progetto rendicontazione misure PSR Investimenti Enti)

1. In relazione alle ulteriori risorse riconosciute a ARTEA da Regione Toscana con delibera di Giunta n. 898 del 01/08/2022 e del successivo decreto n. 16463 del 12/08/2022, ARTEA e i CAA concordano di iniziare un progetto sperimentale consistente nell'agevolazione della rendicontazione, finalizzata all'erogazione del saldo, dei progetti relativi alle misure PSR Investimenti di cui le pubbliche amministrazioni sono beneficiarie.

2. Il CAA, nello svolgimento del proprio ruolo di interfaccia tra ufficio istruttore e beneficiario per agevolare l'interazione tra i soggetti coinvolti, ai fini del raggiungimento degli obiettivi della sperimentazione di cui al precedente comma 1 si impegna a:

- contattare l'ufficio istruttore di riferimento di ogni singola pratica ad esso attribuita, sulla base dell'apposito elenco messo a disposizione da ARTEA, per verificare lo stato di avanzamento della stessa e individuare, con il supporto dell'istruttore, la documentazione necessaria alla corretta rendicontazione del progetto;
- contattare le pubbliche amministrazioni di cui detiene il fascicolo, interessate da progetti PSR ancora da rendicontare o in una fase di rendicontazione non conclusa.

Il contatto è finalizzato a dare evidenza all'amministrazione beneficiaria:

- delle scadenze a cui è sottoposta per la corretta rendicontazione mirata alla successiva erogazione del saldo;
- degli adempimenti ancora sospesi;
- delle eventuali richieste pendenti da parte degli uffici istruttori;
- di ogni altra informazione che il CAA ritenga opportuna affinché l'amministrazione beneficiaria individui la documentazione necessaria per la corretta rendicontazione.

3. Previa delega da parte della pubblica amministrazione beneficiaria, il CAA può provvedere all'inserimento della documentazione richiesta dall'istruttoria. Questa attività è eventuale e legata alla discrezionalità dell'amministrazione e, ai sensi dell'art. 2 comma 7 della "Convenzione", non rientra tra le attività ricomprese nella sperimentazione. Deve essere pertanto svolta nel rispetto delle regole presenti nella "Convenzione" in relazione al conflitto di interessi e al conseguente obbligo di astensione.

4. Per ogni progetto individuato negli elenchi forniti da ARTEA, il CAA, a titolo di rendicontazione della propria attività svolta, compila nel Sistema Informativo ARTEA l'istanza "Riconoscimento attività dei CAA per supporto istruttoria misure PSR" (ID17). Entro il **31/01/2023** il CAA deve provvedere alla compilazione delle sezioni denominate:

- PROGETTO
- ATTIVITA INIZIALE con ENTE ISTRUTTORE
- ATTIVITA INIZIALE con ENTE BENEFICIARIO

Nel caso in cui non venga inserita l’istanza ricognitoria e non siano compilate le sezioni sopra indicate entro questo termine, l’attività di cui al precedente art. 1 comma 2, verrà considerata non svolta in relazione al singolo progetto.

5. Al fine della corretta erogazione dei saldi, le parti concordano che la fase di inserimento della documentazione relativa alla rendicontazione di ogni progetto individuato deve concludersi entro il **30 settembre 2023**, fermi restando i termini diversi previsti dalle singole pratiche. Entro la stessa data deve essere compilata la sezione “RIEPILOGO FINALE” dell’istanza ricognitoria e si deve procedere alla convalida della stessa.

Articolo 2

(Corrispettivi attività sperimentali e criteri di ripartizione risorse)

1. Per ogni istanza ricognitoria (Id17) di cui al precedente art. 1 comma 4, di cui siano state compiate le sezioni PROGETTO, ATTIVITA INIZIALE con ENTE ISTRUTTORE e ATTIVITA INIZIALE con ENTE BENEFICIARIO entro il 31/01/2023, viene riconosciuto al CAA un importo pari a Euro 40,00 comprensivo di IVA.

2. Per ogni liquidazione effettuata dall’ufficio istruttore relativa a un progetto per il quale sia presente una istanza ricognitoria convalidata ai sensi del precedente art. 1 comma 5, in aggiunta all’importo di cui al precedente comma 1, viene riconosciuto al CAA un importo pari a:

- Euro 50,00 IVA inclusa per i saldi fino a Euro 100.000,00;
- Euro 75,00 IVA inclusa per i saldi oltre Euro 100.000,00.

3. In alternativa all’importo di cui al comma 2, per ogni revoca effettuata dall’ufficio istruttore relativa a un progetto per il quale sia presente una istanza ricognitoria convalidata ai sensi del precedente art. 1 comma 5, viene erogato al CAA un importo pari a Euro 50,00 IVA inclusa;

4. Nei casi in cui, nonostante l’attività svolta dal CAA, non si riesca a giungere né alla liquidazione né alla revoca del progetto, verrà erogato un importo pari a Euro 50,00 IVA inclusa quando, in presenza di una istanza ricognitoria convalidata ai sensi del precedente art. 1 comma 5, l’ufficio istruttore abbia attestato l’esecuzione dell’attività da parte del CAA nella sotto sezione “Attestazione Esecuzione” presente nella stessa istanza.

5. Nel caso in cui, a conclusione della sperimentazione, siano state inserite complessivamente più del 55% delle istanze ricognitorie entro il 31/01/2023 e siano stati liquidati almeno 15 mln di euro entro il 31/12/2023 in relazione ai progetti indicati negli elenchi forniti da ARTEA, le risorse non distribuite in base ai meccanismi di cui ai precedenti commi 1, 2, 3, e 4 verranno riconosciute ai CAA in proporzione al valore totale delle liquidazioni alle quali abbiano contribuito svolgendo le attività di cui al precedente art. 1 comma 2.

6. La somma degli importi erogati ai sensi dei precedenti commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può superare il valore complessivo della sperimentazione pari a Euro 100.000,00 IVA inclusa.

Articolo 3

(Tempi di erogazioni corrispettivi)

1. Le parti stabiliscono che i corrispettivi di cui al precedente articolo 2 verranno erogati con le seguenti modalità:

- i corrispettivi di cui all’art. 2 comma 1 verranno erogati previa verifica della compilazione delle sezioni PROGETTO, ATTIVITA INIZIALE con ENTE ISTRUTTORE e ATTIVITA

INIZIALE con ENTE BENEFICIARIO presenti nel Sistema Informativo ARTEA indicativamente entro il 31/03/2023;

- i corrispettivi di cui all'art. 2 comma 2-3-4-5 verranno erogati a conclusione della sperimentazione, previa verifica della convalida delle istanze ricognitorie presenti nel Sistema Informativo ARTEA, indicativamente entro 31/03/2024.

Articolo 4

(Modifiche alla sperimentazione e definizione dettaglio procedure)

1. Le parti concordano che le procedure attuative del presente accordo vengano definite congiuntamente da ARTEA e dai CAA. ARTEA provvede all'invio delle procedure attuative concordate che si intenderanno parte integrante della presente Integrazione, senza necessità di ulteriore sottoscrizione congiunta.

Articolo 5

(Esito della sperimentazione)

1. Le parti concordano che in base all'esito della sperimentazione di cui alla presente integrazione, ARTEA, Regione Toscana e i CAA valuteranno l'opportunità di estenderla ad altre misure PSR attualmente escluse.

Articolo 6

(Imposte)

1. La presente integrazione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).
2. Le parti concordano che il pagamento dell'imposta di bollo di cui al comma 1 sia a carico del CAA.
3. Il presente atto sarà registrato in caso di uso, ai sensi degli artt.5 e 6 del d.p.r. 26 aprile 1986, n.131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), a cura e spese della parte richiedente la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

ARTEA
(Fabio Cacioli)

Centro Autorizzato Assistenza Agricola

Imposta di bollo assolta con contrassegno nr

1) _____